Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato .Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *settembre* 1956 *registrato alla Corte dei conti il* 17 *ottobre* 1956 *registro n.* 13 *Aeronautica, foglio n.* 184

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ORLANDINI Cleonte, maresciallo 1ª classe pilota:

« In un'azione di bombardamento per contrastare lo sbarco di rinforzi nemici nella baia di Suda (Creta), nonostante le avverse condizioni atmosferiche, noncurante dell'intensa e rabbiosa reazione contraerea, raggiungeva l'obbiettivo che bombardava da bassissima quota, infliggendo gravi perdite al nemico. Con il velivolo colpito in parti vitali, riusciva con perizia ed abilità a rientrare alla base di partenza ».

Cielo del Mediterraneo centrale ed orientale, 25 agosto 1940 23 agosto 1941.

SECHI Gaetano, sergente maggiore pilota:

« Secondo pilota di apparecchi plurimotori da trasporto, consapevole della grave insidia della caccia nemica, partecipava con slancio a numerose missioni di trasporto sul canale di Sicilia. Chiedeva di partecipare volontario all'ultima impresa notturna di collegamento tra la Madre Patria e Capo Bon. Intercettato dalla caccia notturna, col suo comportamento calmo e sereno costantemente mantenuto, anche quando le raffiche nemiche colpivano in più parti il velivolo, contribuiva efficacemente al felice esito della missione ».

Cielo del Mediterraneo, 6 agosto 1942-18 maggio 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

MATUSSI Ferruccio, sottotenente di vascello osservatore:

« Eseguiva numerosissime missioni belliche portandole sempre brillantemente a termine e distinguendosi per il suo comportamento durante il salvataggio di dieci naufraghi in mare aperto ».

Cielo del Mediterraneo, 14 gennaio-17 maggio 1942; 11 novembre 1942-25 febbraio 1943

SALMASI Ferruccio, maresciallo pilota:

« Abilissimo secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche notturne contro munitissima base aeronavale nemica sfidandone impavido il formidabile apprestamento difensivo. Più volte fatto segno a violenta reazione contraerea e attaccato dalla caccia notturna dava costante prova di fermezza e coraggio ».

Cielo di Malta e del Mediterraneo occidentale, 9 maggio 1942-9 aprile 1943

PIERRO Florindo, sergente marconista:

« A bordo di velivolo da bombardamento, effettuava numerosi voli di guerra dando costante prova di noncuranza del pericolo, di coraggio e perizia anche quando il velivolo era colpito dal fuoco avversario ».

Cieli della Grecia A. S. e Mediterraneo, 13 giugno 1941-12 giugno 1942; 16 giugno 1942-9 gennaio 1943

PEGORARO Primo, aviere scelto montatore:

« Montatore mitragliere a bordo di velivolo da ricognizione strategica, attaccato da quattro caccia, cooperava validamente con la propria arma alla difesa del velivolo. Resasi inefficiente la mitragliatrice accorreva a manovrare un'altra arma sulla quale si era abbattuto, colpito a morte, il marconista. Ferito a sua volta, dava prova di grande fortezza d'animo durante il lungo volo di rientro alla base ».

Fronte russo, 18 dicembre 1942

CROCE DI GUERRA

AGRUSTA Giuseppe, 1º aviere marconista:

« Provetto marconista di velivolo aerosilurante partecipava ad un intenso ciclo operativo distinguendosi per abilità professionale e serena noncuranza del pericolo ».

Cielo del Mediterraneo orientale, 13 agosto 1942-7 maggio 1943

(5932)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1450.**

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL FONDO

CAPO PRIMO.

Natura e organizzazione del Fondo.

Art. 1.

Il « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

Art. 2.

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art. 3.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

Art. 4.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Società « Italcable »;

5) due rappresentanti delle società telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Società « Italcable »;

6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

CAPO SECONDO.

Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione.

Art. 5.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

a) gli apprendisti;

b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art. 6.

Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:

a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidità al lavoro;

b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilità.

TITOLO II

CONTRIBUZIONE AL FONDO

CAPO PRIMO.

Contribuzione obbligatoria.

Art. 7.

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

Le modalità di versamento sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, il contributo è stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed è posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

Art. 9.

Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) minimo contrattuale di stipendio o di salario;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) aumenti di merito e *ad personam*;

d) indennità di contingenza;

e) compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;

f) indennità di connessione con le maestranze;

g) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

CAPO SECONDO.

Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria.

Art. 10.

Coloro che conseguono la iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

1) se dipendenti da società telefoniche:

a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1° luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1° maggio 1952;

d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche;

2) se dipendenti dalla Società « Italcable »:

a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private;

b) gli anni di servizio prestato presso la Società « Italcable » in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Art. 11.

Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.

Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

Art. 12.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera *c*). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla metà, ai tre quarti.

Art. 13.

L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera *b*) dell'articolo stesso.

La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.

Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:

1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.

I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

Art. 14.

In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, può chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo, che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscritto può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, purchè ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione.

Nel caso contemplato dall'art. 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione.

Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purchè ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.

Art. 15.

Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.

Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.

I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianità d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, ma non influiscono sulla misura di essa:

a) gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entità della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.

Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.

TITOLO III
PRESTAZIONI

CAPO PRIMO.
Prestazioni agli iscritti.

Art. 16.

Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:

1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

Art. 17

Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facoltà di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) abbiano compiuto l'età di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;

b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

La domanda di anticipata liquidazione della pensione è consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potrà essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguirà non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente.

L'anticipata liquidazione della pensione è concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso.

I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.

In base ai predetti criteri, è compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso.

La pensione anticipata decorre:

1) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;

2) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.

Art. 18.

Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera *b*) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di età e di iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.

Art. 19.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

Art. 20.

La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne.

La pensione è aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di età inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonchè per gli equiparati di cui all'art 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore alle lire 144.200.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente.

Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza è aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato.

La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Art. 21.

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.

La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.

La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

CAPO SECONDO
Prestazioni ai superstiti.

Art. 22.

Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidità, esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli abbia compiuto l'età di 65 anni;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'età di 60 anni.

La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'art. 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli o dei superstiti con riferimento all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità o contragga matrimonio;

c) per i figli quando abbiano compiuto l'età di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.

Art. 24.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1) un figlio, il 50 per cento;

2) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

Art. 25.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

Art. 26.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'art. 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino anche i figli, ai genitori il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo art. 28.

TITOLO IV

NORME DI COORDINAMENTO CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI.

Art. 27

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.

L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.

Art. 28.

Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:

a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo.

b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera *a*), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza.

In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purchè ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera *c*) del comma precedente. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

Art. 29.

I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'art. 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, dànno luogo ad un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e degli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125.

Il supplemento è dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'art. 20, comma quarto;

esso è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non può superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato art. 20.

I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5, o versati volontariamente dall'interessato, dànno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo.

L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 dà luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo è a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno del mese in cui è raggiunta dai pensionati l'età di 55 anni, se donne, o di 60 anni se uomini.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE

Art. 30.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, è uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 7 dicembre 1949, n. 904:

a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;

b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;

c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente è maggiorata del 60 per cento.

La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, è aumentata, a partire dal 1° gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.

A partire dal 1° gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.

Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

Salvo quanto è previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, dovute con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore.

Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 non può comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1° gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 è effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.

Art. 31.

La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.

I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.

Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'art. 26, è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.

Art. 32.

Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1° gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario, aumenti di merito e *ad personam*; compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile, costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.

Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.

All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure

previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria del Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 13, fino al raggiungimento dei predetti quindici anni di iscrizione.

Art. 34.

Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:

a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;

b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.

Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'art. 20, nè inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.

Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.

Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.

Art. 35.

Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.

Art. 36.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cesserà di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvederà, a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305.

Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cesserà di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'art 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferirà dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni già liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonchè la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 37.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare sono applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese, sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.

Art. 38.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art 3.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.

La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può non essere proposta se sia stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.

Art. 39.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

Art. 40.

Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — MORO — BRASCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 20 dicembre 1956, n. **1451**.

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) è elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 22 dicembre 1956, n. **1452**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni:

All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole « L'acquirente » sono inserite le parole « o cessionario ».

L'art. 2 è soppresso.

All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole « L'acquirente » sono inserite le parole « o cessionario ».

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative: non si applicano altresì alle munizioni relative alle armi da caccia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1453**.

Norme per l'applicazione dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è con-

dizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonchè le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi e documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

Art. 3.

Il riscatto di tutta o parte della rendita può essere richiesto dalle persone di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

Il valore capitale per il riscatto della rendita è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Il valore capitale della rendita sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Art. 5.

Il riscatto dell'intera rendita liquidata può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita potrà essere riscattata in misura non superiore alla metà.

La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potrà essere corrisposta sempreché permangano le condizioni richieste dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Art. 6.

Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'art 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

Art. 7.

Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

Art. 8.

A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;

c) a corrispondere direttamente al venditore nello acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Art. 9.

Sulle domande di riscatto decide il Comitato esecutivo dell'Istituto predetto, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

Avverso il provvedimento dell'organo suddetto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Art. 11

L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protetiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — VIGORELLI — COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1454.
Concessione di un contributo di lire 200 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo in relazione alle spese per opere di competenza dello stesso, sostenute ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956.

Art. 2.

La spesa di cui sopra sarà fronteggiata a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1455.
Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, la concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo annuo di lire 10.000.000 a carico dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Alla copertura della spesa verrà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente il fondo destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1456.
Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei limiti degli attuali organici e dell'attrezzatura materiale necessaria.

Art. 2.

Al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza è corrisposto un compenso per ciascun schermogramma effettuato. La misura del compenso è stabilito con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso di cui al comma precedente non è cumulabile con la indennità di missione e con la indennità di profilassi antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in tecnica schermografica.

Art. 4.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite convenzioni.

Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unità schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale respon-

sabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata farà carico unicamente ai Consorzi stessi.

Art. 5.

Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Art. 6.

Rimangono invariate le modalità e le misure dei compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Variazioni alla classificazione dei Comuni ai fini della determinazione del grado del segretario a ciascuno di essi assegnato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 stesso mese, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visti i provvedimenti legislativi, successivi a tale revisione, concernenti la costituzione, ricostituzione, variazioni delle circoscrizioni territoriali o la soppressione di alcuni Comuni;

Viste le comunicazioni con le quali l'Istituto centrale di statistica ha fornito i dati relativi alla popolazione, dei Comuni predetti, calcolati al 5 novembre 1951;

Ritenuto che occorre, in conseguenza, provvedere per alcuni di detti Comuni alla classificazione e per altri ad una revisione della classificazione già effettuata;

Visti gli articoli 1 e 2 (terzo comma) della legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

Alla classificazione dei Comuni effettuata ai fini della determinazione del grado del segretario a ciascuno di essi assegnato ed approvata con il citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Il comune di Paparella San Marco (Trapani), abitanti 9715, di nuova costituzione, è assegnato alla classe terza;

B) I Comuni sottoelencati, già appartenenti alla classe terza, sono assegnati alla classe quarta:

1) Chiaravalle (Ancona) . abitanti 7991
2) Cormons (Gorizia) » 7995
3) Tortoreto (Teramo) » 4647

C) I Comuni sottoelencati, di nuova costituzione o ricostituiti, sono assegnati alla classe quarta:

Agrigento:
1) Santa Elisabetta . abitanti 3531

Alessandria:
2) Carentino . abitanti 550
3) Montecastello . . » 604

Bergamo:
4) Bagnatica . . . . . abitanti 1905
5) Bianzano » 468
6) Brusaporto . » 1383
7) Lenna » 868
8) Moio de' Calvi . » 352
9) Monticelli di Borgogna » 1014
10) Piazza Brembana » 871
11) Valnegra . » 399

Bolzano:
12) Rasun Anterselva . . . abitanti 2030
13) Rodengo » 772
14) Valdaora » 1815

Brescia:
15) Caino abitanti 1087
16) Irma » 268
17) Mamertino » 1004
18) Montirone » 4230

Catania:
19) Milo abitanti 1655

Como:
20) Cesana Brianza abitanti 1134
21) Suello » 940

Cremona:
22) Ripalta Guerina abitanti 459

Foggia:
23) Mattinata abitanti 4972

Gorizia:
24) Medea abitanti 1048
25) Moraro » 658
26) Mossa » 1517
27) San Lorenzo di Mossa » 1243

Milano:
28) Veduggio con Colzano abitanti 2203

Novara:
29) Arola abitanti 364
30) Colazza » 388
31) Germagno » 200
32) Loreglia » 586
33) Mandello Vitta » 410
34) Massiola » 348
35) Seppiana . » 340
36) Viganella » 367

Pavia:
37) Cecima abitanti 623
38) Valverde » 845
39) Zavattarello » 2098

Teramo:
40) Alba Adriatica abitanti 3517

Torino:

41) Bairo	abitanti	756
42) Sangano	»	549
43) Torre Bairo	»	570
44) Villar Dora	»	1489

Trento:

45) Nogaredo	abitanti	1249
46) Vignola-Falesina	»	213

Varese:

47) Brunello	abitanti	378
48) Buguggiate	»	765
49) Marchirolo	»	948

Vercelli:

50) Miagliano	abitanti	1291
51) Tavigliano	»	1212

D) I seguenti Comuni, sono depennati dall'elenco dei Comuni inclusi nella classe quarta, perchè soppressi:

1) Rasun Valdaora (Bolzano)
2) Bairo Torre (Torino)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: Bisori

(2)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia italiana di assicurazioni l'Abeille », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, furti, grandine, bestiame, trasporti, aeronautica, guasti alle macchine e rischi di montaggio, cristalli e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Compagnia italiana di assicurazioni l'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, furti, grandine, bestiame, credito e cauzioni, trasporti, aeronautica, guasti alle macchine e rischi di montaggio, cristalli e la riassicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia italiana di assicurazioni l'Abeille », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, furti, grandine, bestiame, trasporti, aeronautica, guasti alle macchine e rischi di montaggio, cristalli e la riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: Micheli

(6512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione al Laboratorio provinciale di Pavia ad eseguire analisi di acque minerali

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 121049 del 26 novembre 1956, il Laboratorio provinciale di Pavia è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali per la parte chimica, chimico-fisica e batteriologica.

Il presente decreto verrà comunicato dal prefetto all'Amministrazione provinciale ed ai direttori delle Sezioni medicomicrografica e chimica, nonchè al medico provinciale che sovraintende al suddetto Laboratorio.

(14)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Torre Faro (Messina).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 dicembre 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 25, sita sulla spiaggia di Torre Faro (Messina), riportata in catasto al foglio n. 48 antistante la particella n. 500, del comune di Messina.

(15)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Panelli Michele fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 6 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1868 — Data: 9 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Novarese Maria — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 — Data: 2 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Boccia Angelo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 518 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Lombardi Lloyd fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 519 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Lombardi Lloyd fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 520 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Lombardi Lloyd fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data 2 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cappiello Ileana fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 508 — Data 5 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: D'Aversa Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 8 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data 25 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Nannarone Cesare fu Severino — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 528 — Data 5 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Verrengia Domenico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data 28 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: D'Ercole Nicola — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 10 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mazzei Luigi fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 2 — Capitale L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data 14 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Sieri Pepoli Laura e Fabrizio Adragna fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 8.300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 14 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Sieri Pepoli Laura e Fabrizio Adragna — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 1.215.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 14 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Sieri Pepoli Laura fu Fabrizio — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 2 — Capitale L. 9200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6457)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,94	624,80	624,97	624,93	624,96	624,95	624,97	624,97	624,90
$ Can.	650,55	650,75	650,50	650,625	649,85	650,50	650,625	650,625	650,75	650,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,83	145,80	145,80	145,75	145,85	145,80	145,82	145,82	145,83
Kr. D.	90,65	90,65	95,72	90,69	90,65	90,65	90,69	90,64	90,64	90,60
Kr. N.	88,10	88,12	88,12	88,11	88,11	88,10	88,105	88,11	88,11	88,10
Kr. Sv.	121,45	121,44	121,45	121,44	121,40	121,40	121,44	121,41	121,41	121,45
Fol.	164,97	165,01	165,17	165,14	165,05	164,95	165,15	164,99	164,99	165 —
Fr. B.	12,50	12,505	12,50	12,5025	12,50	12,50	12,50125	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	178,50	178,53	178,53	178,51	178,50	178,50	178,51	178,51	178,51	178,50
Fr. Sv. acc.	143,42	143,53	143,47	143,48	143,40	143,45	143,49	143,44	143,44	143,45
Lst.	1756,75	1758 —	1758,375	1757,75	1757,50	1757,50	1757,875	1756,75	1756,75	1757,50
Dm. occ.	149,85	149,83	149,87	149,85	149,83	149,85	149,855	149,86	149,86	149,85
Scell. Aust.	24,12	24,15	24,15	24,145	24 —	24,15	24,13	24 —	24,12	24,14

Media dei titoli del 4 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	59,225
Id. 3,50 % 1902	57 —
Id. 5 % 1935	84,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	93,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	80 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	79 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,955
1 Dollaro canadese	650,625
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,69
1 Corona norvegese	88,107
1 Corona svedese	121,44
1 Fiorino olandese	165,145
1 Franco belga	12,502
100 Franchi francesi	178,51
1 Franco svizzero acc.	143,485
1 Lira sterlina	1757,812
1 Marco germanico	149,852
Scell. Aust.	24,137

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto — Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opera nazionale per i combattenti									
1	AGNETTI Gioacchino di Federico	Capaccio	196.20.45	1093	25- 7-52	196 s. o.	25- 8-52	16.529.278	16.525.000	1-10-52
2	SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.), Società per azioni con sede in Roma	Eboli	37.93.14	4226	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	1.201.698	1.200.000	1- 9-53
3	SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.), Società per azioni con sede in Roma	Serre di Persano	470.12.51	4228	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	122.245.523	122.245.000	1- 9-53

Roma, addì 18 dicembre 1956

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(6427)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI TRAPANI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto prefettizio 15 ottobre 1956, n. 29570, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della detta Commissione, vice prefetto dott. Salvatore Li Gotti, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Taranto è nominato presidente della Commissione specificata in premessa, in sostituzione del dott. Salvatore Li Gotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione Siciliana e resterà affisso all'albo di questa Prefettura per la durata di otto giorni consecutivi.

Trapani, addì 5 dicembre 1956

Il prefetto: LIOTTA

(6526)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti n. 17060/IIIa e 17061/IIIa, in data 5 novembre 1956, con i quali venne approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Considerato che a seguito della rinuncia al posto da parte del dott. Matteo Chersi, fatta con lettera dell'8 corrente, è rimasta vacante la condotta medica del comune di Ton;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate, a suo tempo, dai concorrenti medesimi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Luigi d'Amato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Ton.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Ton.

Trento, addì 13 dicembre 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(6533)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.